



**AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO di TORINO**

CONTRATTO DI DEPOSITO

PROTESI MAMMARIE E DISPOSITIVI VARI

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, sulla base del “contratto estimatorio”, con relativa consegna in conto deposito di protesi mammarie e dispositivi vari, da parte della Società XXXXXXXXXXXXXXXX (nel seguito denominata “Società”) con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX – P.I. e C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX all’Azienda Ospedaliera “ Ordine Mauriziano di Torino ” con sede in Torino, Via Magellano 1 – 10128 TORINO – cod. fisc. e P.I. 09059340019 (nel seguito denominata “A.O.”) di _____, aggiudicati con Deliberazione n. XXXXXXXXXXXXXXXX XX.

Il contratto in oggetto è accessorio al contratto principale di fornitura e non comporterà per l’Azienda Sanitaria alcun onere aggiuntivo rispetto a quest’ultimo.

L’A.O. rileva la necessità di detenere in deposito il materiale indicato in ragione del beneficio di pronto utilizzo nella più vasta gamma di misure e forme in favore dei bisogni di impieghi nella quotidiana conduzione dell’attività medico-diagnostica, senza per questo incidere in maniera rilevante sui costi di magazzino dell’A.O.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati.

Tutto ciò premesso:

Art. 1 - Le parti acconsentono a stipulare contratto di deposito, avente ad oggetto i seguenti prodotti:



LOTTO xx – XXXXXXXXXXXXXXXX

I prodotti, inviati dalla Società a sua cura e spese, vengono contestualmente consegnati al Magazzino Dispositivi Medici dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, che procederà alla consegna degli stessi alle Strutture interessate e utilizzatrici.

L’Azienda Sanitaria individua nel _____ il Responsabile del conto deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato all’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso e che in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale;
- gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out) ovvero si utilizzano prima i prodotti con data di scadenza più vicina.

Art. 2 - Il fornitore, prima di procedere alla fornitura dei prodotti dovrà costituire il Conto Deposito dei materiali presso l’A.O. _____ entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla firma del contratto nelle quantità e qualità definite nell’elenco allegato, al fine di costituire una scorta. Il soggetto aggiudicatario provvede all’emissione del documento di trasporto con la causale del conto deposito, che dovrà indicare la quantità consegnata, i codici-prodotto del medesimo, i numeri di lotto e la scadenza degli stessi.

Il deposito avrà inizio contestualmente alla consegna del materiale ed avrà termine alla conclusione della fornitura, come previsto nella Deliberazione n. XXXXXXXXXXXXXXXX su richiamata.

Alla scadenza del termine, i materiali dovranno essere restituiti alla Società nello stato di totale integrità e funzionalità.

Art. 3 – L’A.O. si obbliga a custodire adeguatamente i prodotti alla stessa consegnati nei locali delle Strutture interessate e utilizzatrici.



L'A.O. è pertanto responsabile di ogni eventuale deterioramento o danneggiamento dei prodotti o degli imballi degli stessi, nonché dell'eventuale rottura del sigillo di sterilizzazione.

L'A.O. è altresì obbligata a tutelare il diritto di proprietà della Società informandola prontamente di qualsiasi azione di terzi che possa mettere in pericolo la detenzione o la custodia dei prodotti depositati.

La Società si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici della merce in deposito presso i locali suddetti.

Art. 4 - Derogando espressamente al disposto dell'art. 1770 C.C. la Società autorizza il depositario ad utilizzare i propri prodotti in funzione delle esigenze connesse all'attività medico-diagnostica svolta dall'A.O..

Nel caso di utilizzo di tutti o di parte dei prodotti in deposito, l'A.O. dovrà darne immediata comunicazione alla Società, trasmettendo immediatamente l'ordine relativo al prelievo effettuato e specificando in dettaglio quantità, tipologia, lotto e prezzo dei beni prelevati.

Tale comunicazione avrà il valore di ordinativo di acquisto, in forza del quale l'A.O. si impegnerà al pagamento dei prodotti utilizzati, previa emissione di relativa fattura da parte della Società.

La Società in seguito alla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, si impegnerà a riconsegnare, sempre a titolo di deposito, entro due/tre giorni massimo dalla ordinazione scritta, la quantità e la tipologia del materiale corrispondente a quello utilizzato.

Spetta all'A.O. ricevere e verificare la conformità dei prodotti in arrivo e firmare le bolle di consegna.



Art. 5 - La Società si impegna ogni bimestre a richiedere all'A.O. per iscritto il reso per quei materiali che, detenuti in conto deposito, stiano per raggiungere 1/4 (un quarto) della propria validità.

L'A.O. si impegna all'effettuazione del reso dei suddetti materiali nelle confezioni originali ed integre entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione della Società al riguardo.

L'invio ed il ritiro dei materiali tra l'A.O. e la Società avverrà a carico di quest'ultima.

Art. 6 - Il consegnatario può, previa comunicazione, restituire alla Società quei prodotti che non siano più necessari o che superino le capacità di stoccaggio.

I prodotti vengono restituiti soltanto se il loro confezionamento è in stato originale.

Art. 7 - Il deposito oggetto del presente contratto è a titolo gratuito.

Art. 8 - L'A.O. si impegna a non cedere a terzi il presente contratto, né a consentire a terzi l'utilizzazione dei prodotti consegnati, né a sub-depositare gli stessi presso terzi.

Art. 9 - Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione. L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Sanitaria dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna presso il magazzino dell'Azienda Sanitaria, bensì all'utilizzo/impianto del bene.

Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DALL'ACQUA)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 8.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DALL'ACQUA)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

.....

Torino, **XXXXXXXXXXXXXXXX**